



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 2016

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	6
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	9
Disegno di legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. -

Articolo 1

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), modifica i contenuti dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sostituendo i quattro saldi di riferimento dei bilanci delle regioni e degli enti locali. In particolare, viene previsto, in sostituzione dei predetti quattro saldi - *a*) saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali e *b*) saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti - un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto. In particolare, poiché il vincolo di parte corrente non incide sui saldi di finanza pubblica, ma sulla composizione della spesa, in un'ottica di semplificazione, si ritiene che lo stesso venga disciplinato dall'ordinamento contabile, anziché dalla citata legge n. 243 del 2012. Infatti, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'obbligo di approvare un bilancio di previsione che garantisca l'equilibrio di parte corrente, compreso l'ammortamento dei prestiti, è stato esteso a tutti gli enti territoriali (articolo 162, comma 6, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e articolo 40 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011), così come è stato previsto l'equilibrio di cassa. Inoltre, il nuovo saldo, basato sulla competenza finanziaria potenziata introdotta dalla riforma della contabilità, appare il più vicino al saldo rilevato

dall'ISTAT ai fini del computo dell'indebitamento netto nazionale.

La lettera *b*) integra l'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, introducendo un comma *1-bis* finalizzato alla declinazione del saldo di riferimento per il pareggio di bilancio. In particolare, ai fini del predetto saldo non negativo di competenza, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Con legge dello Stato, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, è stato previsto l'inserimento del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa ai fini della determinazione dell'equilibrio complessivo in termini di competenza.

La lettera *c*) modifica i contenuti dell'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, rivedendo il saldo di riferimento, ovvero un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate e le spese finali in luogo dei quattro saldi, e disciplina puntualmente le modalità di recupero dell'eventuale saldo negativo nel triennio successivo in quote costanti. Con legge dello Stato, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'Unione europea, possono essere previste modalità differenti di recupero del saldo negativo tra le entrate finali e le spese finali nel periodo successivo allo scostamento.

La lettera *d*) prevede l'abrogazione dell'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in quanto, restando fermo l'obbligo di garantire, a preventivo e a con-

suntivo, l'equilibrio tra entrate finali e spese finali, gli enti territoriali possono destinare i propri avanzi solo a copertura del proprio debito, ovvero a spese di investimento.

La lettera *e*) modifica i contenuti dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, demandando a legge dello Stato l'introduzione di premi e non solo sanzioni (come previsto dalla norma vigente) da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione delle disposizioni dell'articolo in parola.

Articolo 2

Il comma 1, lettera *a*), modifica i contenuti dell'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di renderli coerenti con il nuovo saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate e le spese finali (articolo 9, comma 1). Inoltre, disciplina le operazioni di indebitamento e l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti per operazioni di investimento, prevedendo apposite intese concluse in ambito regionale. Le operazioni in parola devono garantire per l'anno di riferimento il rispetto del predetto saldo a livello degli enti territoriali della ragione interessata, compresa la medesima regione.

La lettera *b*) prevede l'abrogazione dell'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non essendo più previsto, con le modifiche introdotte, il saldo di cassa finale.

La lettera *c*) modifica i contenuti dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, prevedendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata (in luogo della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica), vengano disciplinati i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 10, ivi incluse le mo-

dalità attuative del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 3

Il comma 1, lettera *a*), modifica i contenuti dell'articolo 11, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, demandando a legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge in esame, il concorso al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali da parte dello Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012.

Di conseguenza, la lettera *b*) abroga i commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Articolo 4

Il comma 1, lettera *a*), modifica i contenuti dell'articolo 12, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, demandando a legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge in esame, il concorso delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano alla sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche.

La lettera *b*) modifica i contenuti dell'articolo 12, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, demandando a legge dello Stato la disciplina del concorso dei medesimi enti alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico.

RELAZIONE TECNICA

Le norme non comportano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto finalizzati a disciplinare gli equilibri di bilancio degli enti territoriali.



La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997 n. 10 ha
esito positivo

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 6 APR. 2016



ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

Amministrazioni proponenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'economia e delle finanze.

Titolo: DISEGNO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE ALLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 243, IN MATERIA DI EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: Amministrazioni varie PCM Dipartimento Affari regionali, Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente provvedimento è finalizzato a rendere coerente la disciplina dei vincoli di finanza pubblica che gli enti territoriali devono rispettare, ai sensi della legge n. 243 del 2012 con il nuovo quadro di regole contabili di cui al d.lgs. n. 118 del 2011, come modificato dal d.lgs. n. 126 del 2014, recante disciplina di armonizzazione dei bilanci regionali e locali.

In particolare, viene previsto, in sostituzione dei predetti quattro saldi - a) saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali e b) saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti) - un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto.

Il nuovo saldo, basato sulla competenza finanziaria potenziata introdotta dalla riforma della contabilità, appare il più vicino al saldo rilevato dall'ISTAT ai fini del computo dell'indebitamento netto nazionale.

Inoltre, sono disciplinate le operazioni di indebitamento, nonché l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti per operazioni di investimento, prevedendo apposite intese concluse in ambito regionale. Le operazioni in parola devono garantire per l'anno di riferimento il rispetto del predetto saldo a livello degli enti territoriali della ragione interessata, compresa la medesima regione.

Obiettivo è favorire, mediante un rafforzamento dei patti regionalizzati, gli investimenti sul territorio sia attraverso il debito che mediante l'utilizzo di avanzi, rafforzando il ruolo delle Regioni quale cabina di regia nell'ambito del territorio di competenza.

Infine, si demanda alla legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge in esame, il concorso al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali da parte dello Stato nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, nonché il concorso delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano alla sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche nelle fasi favorevoli del ciclo, anche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Le norme nazionali di riferimento sono le seguenti:

- Legge 24 dicembre 2012, n. 243
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Risultano modificati gli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni degli enti territoriali. Il provvedimento, infatti, modifica la legge n. 243 del 2012 emanata in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, 1° comma, della Costituzione.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sono attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge specifici e complessivi vertenti sulla materia.

Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'intervento normativo rappresenta uno strumento di attuazione di principi e norme derivanti dall'ordinamento comunitario, tra cui l'equilibrio di bilancio, rispetto al quale non si ravvisa pertanto alcun profilo di incompatibilità.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano avviate procedure di infrazione.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità in relazione all'adempimento degli obblighi internazionali previsti in materia.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo in materia di accoglienza di richiedenti protezione internazionale.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Trattandosi di intervento normativo riconducibile a principi normativi di derivazione europea, il provvedimento presenta caratteristiche uniformi a quelle degli altri Stati membri.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte nuove definizioni normative. Le definizioni normative inserite nel provvedimento risultano coerenti con il linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel provvedimento in esame si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, mediante modifica della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento non dispone l'abrogazione implicita della sopra indicata normativa vigente in materia.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo del provvedimento non introduce disposizioni che comportano gli effetti indicati nel titolo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'articolo 2, comma 1, lettera c), recante modifica dell'articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012 prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, per la disciplina dei criteri e delle modalità di attuazione dell'articolo 10 - concernente le operazioni di indebitamento, nonché l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti per operazioni di investimento, prevedendo apposite intese concluse in ambito regionale - ivi incluso il potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Non sono previsti termini per l'adozione di tale provvedimento attuativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non si rileva la necessità di utilizzare elaborazioni statistiche nella materia in esame.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I: Il contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il presente disegno di legge è finalizzato a coordinare il quadro normativo tra la disciplina dei vincoli di finanza pubblica che gli enti territoriali devono rispettare, ai sensi della legge n. 243 del 2012 ed il nuovo quadro di regole contabili di cui al d.lgs. n. 118 del 2011, come modificato dal d.lgs. n. 126 del 2014, recante disciplina di armonizzazione dei bilanci regionali e locali.

La necessità di garantire tale coerenza con il nuovo sistema contabile degli enti territoriali è stata conseguita senza precludere il raggiungimento degli equilibri di finanza pubblica in generale, individuando quale obiettivo fondamentale da perseguire, il saldo tra entrate finali e spese finali, basato sulla competenza finanziaria potenziata introdotta dalla riforma della contabilità. Tale obiettivo è il più vicino al saldo rilevato dall'ISTAT ai fini del computo dell'indebitamento netto nazionale, in coerenza con gli equilibri di finanza pubblica stabiliti a livello comunitario.

In ogni caso, il conseguimento degli ulteriori obiettivi precedentemente previsti non è vanificato, in quanto il vincolo di parte corrente, che non incide sui saldi di finanza pubblica, ma sulla composizione della spesa, è comunque disciplinato dall'ordinamento contabile, anziché dalla legge n. 243/2012. Infatti, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'obbligo di approvare un bilancio di previsione che garantisca l'equilibrio di parte corrente, compreso l'ammortamento dei prestiti, è stato esteso a tutti gli enti territoriali (art. 162, comma 6, TUEL e art. 40 decreto legislativo n. 118/2011), così come è stato previsto l'equilibrio di cassa complessivo.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Il provvedimento si pone come obiettivo quello di consentire agli enti territoriali, mediante l'attribuzione di obiettivi di finanza pubblica coerenti con il nuovo ordinamento contabile, una gestione più efficiente a livello locale delle risorse, tenendo conto delle singole specificità, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Inoltre, mediante un rafforzamento dei patti regionalizzati, il provvedimento si pone l'obiettivo di favorire gli investimenti sul territorio sia attraverso il debito che mediante l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, rafforzando il ruolo delle Regioni quale cabina di regia nell'ambito del territorio di competenza.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo potrà essere ricavato da elementi quali il rispetto del saldo tra entrate e spese finali in termini di competenza finanziaria potenziata da parte degli enti territoriali, mediante apposita certificazione; l'incremento della dimensione degli investimenti, quale auspicabile effetto dell'ottimizzazione dello strumento dei patti regionalizzati.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento normativo contiene disposizioni che si rivolgono a Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

SEZIONE II: Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Il presente provvedimento deriva da un lavoro di concertazione tra Amministrazioni statali svoltosi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, lavoro finalizzato ad accogliere le istanze degli enti territoriali che hanno richiesto un'adeguata riforma degli equilibri di bilancio come definiti dalla legge n. 243 del 2012.

SEZIONE III: Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non regolamentazione non è apparsa praticabile, in considerazione della necessità di garantire la coerenza tra la disciplina dei vincoli di finanza pubblica che gli enti territoriali devono rispettare, ai sensi della legge n. 243 del 2012 ed il nuovo quadro di regole contabili di cui al d.lgs. n. 118 del 2011.

SEZIONE IV: Opzioni alternative di intervento regolatorio

Non sono state valutate opzioni alternative all'intervento regolatore.

SEZIONE V: Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle pmi

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

Il provvedimento di cui in oggetto consente agli enti territoriali, mediante l'attribuzione di obiettivi di finanza pubblica coerenti con il nuovo ordinamento contabile, di gestire le proprie risorse più efficientemente nel rispetto degli equilibri di bilancio.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

L'ottimizzazione della disciplina dei patti regionalizzati potrà consentire di aumentare gli investimenti, con effetti positivi per le piccole e medie imprese, valutabili ex post.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

L'intervento regolatore non introduce, né elimina obblighi informativi a carico di cittadini o di imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Gli effetti che l'intervento regolatorio intende raggiungere sono costituiti essenzialmente dalla possibilità per gli enti territoriali di gestire più efficientemente le proprie risorse, nell'ambito degli equilibri di bilancio, e di aumentare gli investimenti. Le condizioni e i fattori che consentono di incidere su tali effetti sono costituiti essenzialmente dal rafforzamento del ruolo delle Regioni quale cabina di regia nell'ambito del territorio di competenza.

SEZIONE VI: Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

L'intervento non comporta un'incidenza diretta sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato né sulla competitività del Paese.

SEZIONE VII: Le modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni mirate per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Monitoraggio in itinere ed ex post del rispetto del saldo di competenza finanziaria potenziata mediante monitoraggi infrannuali e certificazione annuale.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatore non prevede misure specifiche per la revisione degli effetti derivanti dalla sua attuazione.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Le Amministrazioni statali coinvolte, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, verificheranno l'attuazione e l'impatto regolatorio della riforma.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 9 della legge
24 dicembre 2012, n. 243)*

1. All'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «registrano: *a)* un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; *b)* un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti» sono sostituite dalle seguenti: «conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Con legge dello Stato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, tra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 1»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di correzione

tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Per le finalità di cui al comma 5 la legge dello Stato può prevedere differenti modalità di recupero»;

d) il comma 3 è abrogato;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 10 della legge
24 dicembre 2012, n. 243)*

1. All'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione»;

b) il comma 4 è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 11 della legge
24 dicembre 2012, n. 243)*

1. All'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 12 della legge
24 dicembre 2012, n. 243)*

1. All'articolo 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, gli enti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministra-

zioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalità definite con legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge»;

c) il comma 3 è abrogato.

